



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 2° - Servizi alla Persona

Servizio 2.5 – Ufficio Commercio – Polizia Amm.va – Suolo Pubblico – Artigianato - Suap

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 03/04/2000 e modificato con deliberazioni C.C. : n. 4 del 28/02/2002, n. 26 del 30/03/2006 , n. 2 del 21/02/2012, n. 54 del 26/06/2012, n. 18 del 08/07/2013, n. 40 del 22/07/2015 e n. 82 del 29/12/2016 e n. 29 del 09/06/2020.

Indice

Titolo 1 - Norme generali

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
ARTICOLO 2 - Definizioni	pag. 3
ARTICOLO 3 - Finalità del regolamento	pag. 3
ARTICOLO 4 - Compiti degli uffici comunali	pag. 3
ARTICOLO 5 - Esercizio dell'attività	pag. 4
ARTICOLO 6 - Durata delle concessioni	pag. 4
ARTICOLO 7 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	pag. 5
ARTICOLO 8 - Normativa igienico-sanitaria	pag. 7
ARTICOLO 9 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag. 7

Titolo 2 - Mercati

Capo I - Norme generali

ARTICOLO 10 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	pag. 7
ARTICOLO 11 - Concessione del posteggio	pag. 7
ARTICOLO 12 - Concessione agli agricoltori	pag. 8
ARTICOLO 13 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 9
ARTICOLO 14 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	pag.9
ARTICOLO 15 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	pag.9
ARTICOLO 16 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione e della concessione	pag.10
ARTICOLO 17 - Mercato Straordinari	pag.10

Capo II - Individuazione dei mercati

ARTICOLO 18 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari	pag.11
--	--------

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

ARTICOLO 27 - Posteggi fuori mercato	pag.11
--------------------------------------	--------

Titolo 5 - Commercio itinerante

ARTICOLO 28 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	pag.12
ARTICOLO 29 - Zone vietate	pag.13
ARTICOLO 30 - Rappresentazione cartografica	pag.13
ARTICOLO 31 - Determinazione degli orari	pag.14

Titolo 6 - Sanzioni

ARTICOLO 32 - Responsabilità per danni	pag.14
ARTICOLO 33 – Sanzioni	pag.14

Titolo 7 - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 34 - Abrogazioni precedenti disposizioni	pag.14
ARTICOLO 35 – Norme Transitorie	pag. 14- 15

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 02/07/1999 e dall'art. 28 e seguenti del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114.
2. Il presente regolamento non si applica ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 114/98 salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle modalità di esercizio dell'attività in forma itinerante esercitata dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ai sensi della legge 09/02/63 n.59, e dai pescatori e cooperative di pescatori.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fine del presente regolamento si intendono:
 - a) **Per commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) **Per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) **Per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande.
 - d) **Per mercato straordinario**, l'edizione del mercato che si svolge, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) **Per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) **Per posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, al di fuori di aree mercatali, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 - g) **Per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) **Per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 - i) **Per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera.

l) **Per esercizio del commercio itinerante**, lo svolgimento dell'attività commerciale su A.P. da parte di operatori che effettuano l'attività di vendita spostandosi da un luogo ad un altro. Detti operatori possono sostare nello stesso posto per il tempo necessario alla vendita e comunque per un periodo non superiore ad un'ora. Al termine dell'ora possono continuare l'attività di vendita purché in luogo distante almeno mt. 200 dal precedente.

m) **Per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

n) **Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 ***Finalità del Regolamento***

1. Il presente Regolamento, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese;

e) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 ***Compiti degli uffici comunali***

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso il Servizio Commercio e il Corpo Polizia Municipale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Come previsto dall'art. 13 comma 6 della L.R. 19 del 2/7/99 possono essere stipulate convenzioni con Consorzi Cooperative esclusivamente di operatori titolari di posteggi nel mercato per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dello stesso nonché per effettuare interventi di migliorie alle strutture mercatali, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Articolo 5 ***Esercizio dell'attività***

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Dirigente del Servizio Commercio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

4. Al subentrante sono trasferiti i titoli di priorità e di anzianità in termine di presenze possedute dal precedente titolare. Il godimento del posteggio non può eccedere la durata stabilita nella concessione rilasciata al dante causa.

5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentita ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti, all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.

6. Tali soggetti sono tenuti a mostrare agli organi preposti alla vigilanza il titolo abilitativo all'esercizio del commercio.

7. Quanto disposto dai precedenti commi 4, 5, 6 è applicabile anche al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Articolo 6 ***Durata delle concessioni***

1. La durata della concessione è decennale.

2. Il concessionario potrà ottenere nuova concessione decennale previa istanza da presentare al Sindaco, in competente bollo, almeno 60 giorni prima della scadenza.

3. L'Amministrazione potrà negare il rinnovo della concessione solo per diversa destinazione dell'area del mercato, o di parte di essa, o per il venir meno dei requisiti soggettivi del concessionario.

4. Nel primo caso il concessionario avrà comunque diritto ad ottenere nuova concessione nel territorio comunale, in altra area appositamente destinata all'esercizio del commercio.

5. Le occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività commerciale sono soggette alle disposizioni del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in quanto compatibili con la disciplina settoriale e con il presente regolamento.

Articolo 7 * ***Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche*** *** (articolo modificato con deliberazioni C.C. n. 2 del 21/02/2012 e 18-2013)**

a) su posteggi

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. I titolari di posteggi sul mercato settimanale del sabato devono osservare le seguenti prescrizioni per il mezzo adibito al trasporto merci, sia esso attrezzato o meno per la vendita:

- a) nei posteggi di profondità uguale o superiore a mt. 3,50, dovrà essere obbligatoriamente collocato all'interno del posteggio;**
b) nei posteggi di profondità di mt. 2,00, è data facoltà all'operatore commerciale di collocarlo all'interno del posteggio.

3. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi. E' consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nei posteggi riservati al settore alimentare, mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

4. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,50 e posizionate in modo da garantire uno spazio minimo di mt. 2.75 per il transito dei mezzi di soccorso; in ogni caso non devono costituire impedimento ai banchi limitrofi e alle abitazioni adiacenti .

5. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 centimetri dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

6. Gli operatori sono tenuti a mantenere i rispettivi posteggi puliti. E' fatto assoluto divieto di danneggiare gli impianti, le attrezzature, il suolo delle aree mercatali.

7. A tutti i concessionari di posteggi è fatto inoltre divieto di:

- a) occupare il posteggio o effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- b) vendere merci di settore diverso da quello per il quale è stato concesso il posteggio;
- c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni e facilmente infiammabili senza adottare relative cautele e precauzioni;
- d) svolgere attività diverse dalla vendita e somministrazione;
- e) fare attacchi agli impianti eventualmente esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, installare prese d'acqua o accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- f) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune.

8. Non è consentito, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione o temporaneo, di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

9. Lo scambio di posteggi tra operatori dello stesso mercato non è ammesso salvo le ipotesi di subingresso.

10. Impossibilità ad esercitare l'attività di vendita per causa di forza maggiore: qualora, a causa di condizioni atmosferiche avverse, il numero degli operatori assegnatari di posteggio in condizione di poter esercitare l'attività di vendita sia inferiore a n. 25 , non si procederà a rilevare le assenze e le presenze degli operatori stessi. Nelle condizioni di cui sopra, qualora siano presenti operatori spuntisti, benché il loro numero non rientri nel computo precedente, si procederà alla spunta e l'assegnazione della presenza avverrà indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività di vendita.

11. Facoltà di raggruppamento dei banchi di vendita: al fine di evitare la frammentazione del mercato, qualora il numero degli operatori in condizione di esercitare l'attività di vendita (operatori assegnatari di posteggio ed operatori spuntisti) sia inferiore al 70%, sarà facoltà del personale della Polizia Municipale presente sul posto di consentire il raggruppamento dei banchi di vendita assegnando,

temporaneamente ed esclusivamente per quella giornata di mercato, posteggi diversi ad eventuali operatori rimasti isolati. Stante l'eccezionalità e la temporaneità dell'assegnazione, questa avverrà su semplice disposizione verbale, senza necessità di modifica di alcun titolo amministrativo.

b) su posteggi e in forma itinerante

1. L'attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento all'ordinanza del ministero della Salute datata 03/04/2002.
2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
3. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente.
4. Gli operatori commerciali sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni legislative in materia di pubblicità dei prezzi, etichettatura delle merci, tutela del consumatore, vendite straordinarie.
5. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.
6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esse contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. E' vietato lasciare animali liberi.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica e agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' inoltre vietato richiamare l'attenzione degli acquirenti con grida; è in ogni caso vietata l'effettuazione di emissioni sonore oltre i limiti orari e di decibel previsti dalla vigente normativa di settore.
8. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quanto emanato dal competente ufficio ambiente con particolare riferimento alla raccolta differenziata

Articolo 8

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 9

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. La variazione temporanea del dimensionamento e della localizzazione del singolo posteggio, semprechè disposta per motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore, non dà luogo a modifiche del presente regolamento.

2. E' comunque fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla vigente legislazione.

Titolo 2 – Mercati

Capo I - Norme Generali

Articolo 10

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a consorzi o cooperative di operatori ai sensi del precedente articolo 4.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario dei mercati anticipati, posticipati, delle aperture domenicali o festive e dei mercati straordinari.

Articolo 11

Concessione del posteggio

1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio nell'ambito delle aree destinate a mercato settimanale, l'Amministrazione Comunale, fatta salva l'eventuale applicazione di quando disposto dall'art. 12, comma 3, della L.R. 19/99, predisporrà - entro novanta giorni dal verificarsi della vacanza - apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:

- il fac-simile di domanda di partecipazione al bando
- l'elenco dei posteggi disponibili
- l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
- il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
- il settore merceologico di appartenenza
- i termini di presentazione dell'istanza, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURL al 50° giorno successivo a detta data.

2. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.

3. La graduatoria del bando sarà predisposta in base ai criteri previsti dall'art. 7 della L.R. 19/1999.

4. Ciascun concorrente - in ordine di graduatoria - sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale in funzione delle dimensioni dei posteggi disponibili.

5. Tale scelta avviene nel corso di apposita riunione alla quale sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili.

6. Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti i presenti.

7. Allo stesso soggetto non possono essere assegnati più posteggi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.

8. Ai vincitori del bando dovrà essere rilasciata, contestualmente alla concessione, anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita e/o somministrazione.
9. L'operatore può essere titolare fino ad un massimo di due posteggi nella stessa area mercatale. In caso di posteggi attigui non è ammessa l'unificazione.
10. Le presenze che hanno permesso l'ottenimento di un posteggio sono annullate d'ufficio.

Articolo 12

Concessione agli agricoltori

1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato agli agricoltori, l'Amministrazione Comunale provvederà ad occuparlo predisponendo la medesima procedura indicata al precedente art.11.
2. Requisito indispensabile per la partecipazione al bando è la qualifica di coltivatore diretto risultante da certificazione, rilasciata dal Sindaco del comune ove sono ubicati i terreni da cui provengono i prodotti da porre in vendita, dalla quale risulti l'ubicazione dei terreni, la loro superficie ed i prodotti coltivati.
3. Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.
4. A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
- alle aziende agricole localizzate nell'ambito della provincia di Savona;
 - ai soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibili dal registro delle imprese con riferimento alla precedente iscrizione al Servizio Unificato Contributi Agricoli (SCAU) ;
 - alle domande spedite in data anteriore. A parità di data di spedizione, si terrà conto della data e numero di assunzione al protocollo generale dell'Ente.

Articolo 13

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per provati motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri a seconda delle esigenze dell'area: nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati o nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti; il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 14

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 19/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite ovvero occupi il posteggio con attrezzature non idonee alla vendita è considerato assente.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno quattro ore dall'orario di inizio della vendita. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Per presenze in un mercato dell'operatore spuntista si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal atto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando Polizia Municipale.

Articolo 15

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. Tale assegnazione non può essere effettuata qualora il titolare comunichi al Comando Polizia Municipale prima dell'orario di inizio delle vendite che arriverà entro un'ora dall'inizio dello stesso.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal personale della Polizia Municipale presente sul posto per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai sensi della Legge Regionale 19/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti.

4. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata ai soggetti aventi lo stesso settore merceologico e la stessa specializzazione qualora trattasi di posteggi destinati alla vendita di particolari tipologie merceologiche.

5. L'assegnazione temporanea è esclusa, per i posteggi dotati di strutture fissate al suolo o su cui esistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

6. Non è consentito agli operatori scambiarsi i posteggi assegnati.

Articolo 16

Revoca o sospensione dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (17 giorni per il mercato settimanale, 8 giorni per il mercato specializzato), salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di cui al comma precedente, la comunica all'interessato che, entro 30 giorni, può presentare le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine il Dirigente del Servizio Commercio provvede all'adozione del provvedimento.

3. L'autorizzazione è sospesa in caso di violazioni alle norme sanzionate dal D. Lgs. 114/98 commesse con modalità di particolare gravità, ovvero in caso di recidiva inerente violazioni alle norme suddette o alle disposizioni del presente regolamento. Si applica la procedura di cui al comma 2. Viene sempre disposta la diffida per tutte quelle violazioni che non comportino la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

4. Tutte le giustificazioni devono pervenire tempestivamente al Comune. E' facoltà del Comune effettuare i dovuti controlli.

Articolo 17

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze e le presenze degli operatori assegnatari e le presenze degli spuntisti nei mercati straordinari non sono conteggiate.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 18 *

Mercato settimanale del sabato: localizzazione, caratteristiche ed orari

** (articolo modificato con deliberazioni C.C. n. 29 del 09/06/2020)*

1. Lo svolgimento, l'ubicazione del mercato e le caratteristiche dei posteggi sono le seguenti:

a)svolgimento del mercato:

settimanale – giornata svolgimento: sabato, qualora detta giornata coincida con il 25 dicembre e il 1° gennaio, ovvero in occasione di pubbliche manifestazioni di notevole rilevanza e comunque in misura non superiore a 2 sabati per anno solare, il mercato non si effettua, fatta salva la possibilità di svolgimento di edizioni straordinarie sostitutive previo accordo tra l'Amministrazione comunale e le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali su aree pubbliche;

b) ubicazione:

- in Piazza Paccini e adiacenze, Via Diaz lato mare, aree individuate in via d'urgenza e a carattere sperimentale, previa stipula di apposita convenzione tra società partecipata Gesco srl, in qualità di gestore delle predette zone destinate a sosta veicoli a pagamento, e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali su aree pubbliche;

- Via Pera e adiacenze - a titolo provvisorio e nelle zone non coinvolte da lavori pubblici - per gli operatori non interessati al trasferimento ovvero che non ottemperino agli obblighi contrattuali con società partecipata Gesco srl, come previsti dal successivo art. 35;

- ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 9, è comunque fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di prevedere il ricollocamento del mercato in via Pera e adiacenze, qualora si manifestino esigenze straordinarie di forza maggiore che rendano non più possibile il mantenimento del mercato nella nuova sede, ad esempio numero di frequentatori presenti mediamente inferiore al 50% , gravi difficoltà viabilistiche, etc., previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali su aree pubbliche;

- in ogni caso è demandata alla Giunta Comunale l'approvazione della planimetria di dettaglio dell'area mercatale, previa acquisizione dei pareri dei competenti uffici e del Comando Polizia Municipale, comprensiva della suddivisione tra i seguenti settori merceologici:

- settore alimentare,
- settore non alimentare,
- settore non alimentare specializzato in "Fiori e Piante",
- produttori agricoli,
- n. 1 posteggio riservato a soggetto portatore di handicap, ai sensi della L. 12/03/1999, n. 68.

c) caratteristiche dei posteggi in Piazza Paccini e adiacenze, Via Diaz lato mare:

Sono integralmente richiamate le prescrizioni di cui all'art. 7, lett a) e art. 8 del presente regolamento con espresso divieto di vendita di "cose usate".

Con la predetta convenzione potranno essere stabiliti criteri di decoro ed armonizzazione dei banchi al fine di miglioramento qualitativo dell'intero mercato.

2. Ai sensi della vigente normativa il Sindaco determina gli orari di vendita, previa consultazione ai sensi dell'art. 118 del T.U.C. e relative fasce orarie di accesso all'area e sgombero.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

(testo coordinato con modifiche ed integrazioni approvate con delibera C.C. n 40 del 22/07/2015)

Articolo 27

Posteggi fuori mercato

1. Sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato:

a) annuali in Via Roma :

posteggio n.1	settore NON ALIMENTARE
posteggio n.2	settore NON ALIMENTARE
posteggio n.3	settore NON ALIMENTARE

b) annuali su aree demaniali marittime:

P.ta Cadorna area ex Adelasia	posteggio n. 4	settore ALIMENTARE
P.ta Ciccione	posteggio n.5	settore NON ALIMENTARE
P.ta Grollero	posteggio n.6	settore NON ALIMENTARE

Per le dimensioni dei predetti posteggi si rinvia alle singole concessioni per l'occupazione di suolo pubblico comunale o demaniale marittimo.

2. ***Sui posteggi di cui al presente articolo è ammessa la posa di strutture fatto salvo il rispetto della vigente normativa edilizio-urbanistica ed ambientale come da vigenti strumenti urbanisti generali.***

3. ***Per l'assegnazione di eventuali posteggi vacanti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 1/2007 e ss. mm. iii***

4. Ai sensi della vigente normativa il Sindaco determina gli orari di vendita, previa consultazione ai sensi dell'art. 118 del T.U.C..

L'accesso al posteggio è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate pulite e sgombrare da mezzi.

5. Solo ai posteggi privi di strutture fisse si applicano le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

6. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate, per brevi periodi, esclusivamente in coincidenza di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso nonché nell'ambito di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune. Il numero dei posteggi e le modalità di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

7. Per il funzionamento e la regolamentazione dei posteggi fuori mercato si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempre che non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

Titolo 5 - Commercio itinerante

Articolo 28

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Gli operatori che intendono esercitare il commercio itinerante devono effettuare l'attività di vendita spostandosi da un luogo ad un altro della città con eccezione delle vie di cui al successivo art. 29. Detti operatori possono sostare nello stesso posto per il tempo necessario alla vendita e comunque per un periodo non superiore ad un'ora. Al termine dell'ora possono continuare l'attività di vendita purché in luogo distante almeno mt. 200 dal precedente.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che non crei intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; qualora sia svolto su marciapiedi dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno mt. 1,5 per il transito dei disabili.

3. Per quanto riguarda le procedure di sospensione e revoca delle autorizzazioni valgono le norme previste al precedente art. 16 del presente regolamento.

4. La qualità di operatore itinerante è comprovata soltanto previa presentazione di autorizzazione originale o documentazione equipollente all'atto del controllo.

5. La qualità di produttore agricolo è comprovata mediante esibizione di certificazione, rilasciata dal Sindaco del Comune ove sono ubicati i terreni, dal quale risulti l'estensione degli stessi ed i prodotti coltivati.

6. Per il commercio itinerante si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempreché non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

Articolo 29 * - **

Zone vietate

***(testo approvato con delibera C.C. n. 26 del 30/03/2006)**

**** (testo approvato con delibera C.C. n. 54 del 26/06/2012)**

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

1. In tutte le strade, piazze, aree pubbliche **e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio - regolarmente costituite** - comunque denominate poste al di sotto della ex strada statale Aurelia (compresa), con esclusione delle seguenti zone:

- a) **Slargo via F.M. Giancardi (S.P. n. 1 “Aurelia”) , lato monte, compreso tra i civici n. 33°/35/35 bis;**
- b) **Tratto di Corso Europa, entrambi i lati, dal numero civico 43 al n. 45 (tra Hotel Al Saraceno e asilo il Piccolo Principe) , con espresso divieto di esercitare il commercio con veicoli di qualsiasi genere aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,50 tonnellate;**
- c) **Slargo di via Battaglia, con espresso divieto di esercitare il commercio con veicoli di qualsiasi genere aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,50 tonnellate.**

2. Nei centri storici delle frazioni di Moglio, Solva e Caso.

3. In tutte le aree (spiagge comprese) appartenenti al demanio marittimo, **fatto salvo quanto disposto al comma 5°.**

4. **Nelle adiacenze di edifici di culto ed ospedali.**

5. E' ammesso sulle aree appartenenti al demanio marittimo il commercio in forma itinerante dei prodotti alimentari, limitatamente alla vendita di frutta fresca, da parte di soggetti abilitati al commercio in forma itinerante per i prodotti del settore merceologico “Alimentare” e nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

Articolo 30

Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

2. E' data idonea pubblicità ai limiti e divieti all'esercizio del commercio itinerante.

Articolo 31

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco.

Titolo 6 Sanzioni

Articolo 32

Responsabilità per danni

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni mancanze o adempimenti di merci o di attrezzature che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i loro collaboratori e sostituti sono invece responsabili dei danni da essi in qualsiasi modo arrecati al Comune ed ai frequentatori del mercato.

Articolo 33 *

Sanzioni

*** (articolo modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 21/02/2012)**

1. Le disposizioni del presente regolamento non sanzionate dal Testo Unico Commercio (L.R. 02/01/2007, n. 1 e ss.mm. e ii.) o da altre disposizioni normative statali o regionali speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00 .

Titolo 7 - Norme transitorie e finali

Articolo 34

Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, salvo quanto stabilito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 05 del 08/02/1994, n. 51 del 13/07/1998 e dagli atti esecutivi di dette deliberazioni consiliari nelle parti non in contrasto con il presente.

2. *Le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di durata decennale delle concessioni per il commercio su posteggio, modalità di assegnazione e rinnovo delle stesse sono abrogate in quanto trova applicazioni quanto stabilito con le "Linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche", recepita con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 829 del 13/09/2016; nonché quanto stabilito dalla L.R. 28/10/2016, n. 24.*

Articolo 35 *

Norme transitorie

*** (articolo approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 09/06/2020)**

1. I competenti uffici predispongono gli atti per attuare la riassegnazione provvisoria dei posteggi nell'area di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. La graduatoria generale di anzianità è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) anzianità di frequenza del mercato come da graduatoria generale agli atti dell'Ente (determinazione dirigenziale n. 521 del 12/11/2012 e ss.mm. ii) , redatta sulla base delle graduatorie approvate per il trasferimento del mercato nell'anno 1994, secondo i criteri approvati con delibera C.C. n. 5 del 1994;
 - b) anzianità complessiva maturata dall'attuale titolare del posteggio rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio ambulante quale risulta dal registro imprese.
3. I concessionari sono invitati a scegliere il posteggio in ordine di collocazione nella predetta graduatoria sulla planimetria appositamente predisposta dal Comune. Il titolare del posteggio ha l'obbligo di scegliere un posteggio della stessa profondità di quella già in concessione e di pari o inferiore superficie rispetto a quello attualmente utilizzato nell'area di via Pera a seguito della riassegnazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma per gli "accorpamenti".
4. E' altresì consentito ai titolari di due posteggi sul mercato l'accorpamento degli stessi in un nuovo posteggio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'accorpamento è sempre concesso in caso di unificazione di posteggi di uguale profondità e stesso settore merceologico con una riduzione della lunghezza in metri lineari del banco pari al 20% della somma dei posteggi accorpati (qualora dal calcolo della percentuale derivino decimali si osservano i seguenti arrotondamenti per difetto: al metro inferiore fino a mt. 0.49; al metro inferiore + 0.50 da mt. 0.50 a mt. 0.99) ;

- in caso di accorpamento di posteggi di diversa profondità e/o appartenenti a settore merceologico diverso: l'unificazione potrà essere assentita mantenendo la profondità maggiore fermo restando la disponibilità di posteggi di detta dimensione da valutarsi tenuto conto della collocazione in ordine di graduatoria del richiedente; la riduzione della lunghezza in metri lineari del banco sarà pari al 25% della somma dei posteggi accorpati (qualora dal calcolo della percentuale derivino decimali si osservano i seguenti arrotondamenti per difetto: al metro inferiore fino a mt. 0.49; al metro inferiore + 0.50 da mt. 0.50 a mt. 0.99) ;
- Al fine dei conteggi sopraindicati si tiene conto della superficie originaria dei posteggi, indipendentemente da quella attualmente in uso;
- L'operatore che opta per l'accorpamento dei posteggi è ammesso alla scelta del posteggio con l'anzianità migliore in possesso.
- L'opzione dell'accorpamento è irrevocabile e deve essere presentata entro il termine stabilito dal competente ufficio commercio.

5) Il rilascio dell'autorizzazione/concessione al commercio su aree pubbliche per il nuovo posteggio mercatale ubicato in Piazza Paccini e adiacenze, Via Diaz lato mare è subordinata:

- alla previa sottoscrizione con società partecipata Gesco srl di apposito contratto a titolo oneroso per l'utilizzo di ciascun posteggio;
- al versamento alla predetta società del corrispettivo pattuito sostitutivo del canone cosap già corrisposto da predetta società;
- all'adempimento degli oneri connessi al predetto contratto.

La predetta autorizzazione/concessione non potrà avere durata superiore alla validità del contratto con società Gesco srl.

6) In caso di rescissione del predetto contratto con la società Gesco srl e/o omesso versamento degli oneri dovuti a detta società, l'operatore commerciale non sarà ammesso ad esercitare il commercio nella nuova area in Piazza Paccini e adiacenze, Via Diaz lato mare; lo stesso potrà continuare attività nell'area mercatale di via Pera e adiacenze.

7) La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione/concessione al commercio su aree pubbliche per il posteggio mercatale nella nuova area in Piazza Paccini e adiacenze, Via Diaz lato mare in assenza di regolare contratto con società gesco srl non costituisce titolo per occupare il posteggio mercatale.

8) Gli operatori "spuntisti" ammessi, ai sensi del precedente art. 15, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nella nuova area mercatale in Piazza Paccini e adiacenze, Via Diaz lato mare dovranno dotarsi di appositi "vaucher" prepagati emessi dalla società Gesco srl.

9) Il posteggio di nuova istituzione riservato a soggetto portatore di handicap, ai sensi della L. 12/03/1999, n. 68 verrà assegnato previa manifestazione di interesse da parte di operatore titolato, con le modalità previste dalla vigente normativa;

Articolo 36 **

Prima applicazione dell'art. 11

*****(Soppresso con con deliberazione C.C. n. 2 del 21/02/2012)***

Articolo 37 **

Modalità operative per soppressione posteggi

*****(Soppresso con con deliberazione C.C. n. 2 del 21/02/2012)***